

DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI MOBILI FINALIZZATI ALL'ARREDO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
--

E' stata individuata un'ipotesi percorribile per ampliare il novero degli interventi di ristrutturazione agevolabili con la detrazione del 50%.

Modifica dell'art. 11 della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, rubricato "Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico"

Al primo comma dell'art. 11 della L. 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," , sono aggiunte le seguenti: "e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,".

Il nuovo testo dell'articolo 11 diventa:

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.